

N. 1 /2021 RG

TRIBUNALE DI SALERNO

TERZA SEZIONE CIVILE

UFFICIO FALLIMENTI

Il Tribunale di Salerno, Terza Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:

dr. Giorgio Jachia	Presidente
dr.sa Marina Mainenti	Giudice
dr.ssa Rosaria Morrone	Giudice rel.

Letta l'istanza di pre-concordato (o concordato in bianco) presentata in data 25.3.2021 dalla società Fratelli Fabbrocino s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore unico, sig. Giovanni Fabbrocino, ai sensi dell'art. 161, comma 6, LF;

ritenuta la propria competenza territoriale, avendo la società Fratelli Fabbrocino s.r.l., in liquidazione, sede in Battipaglia (Sa);

preso atto della pacifica qualità di imprenditore commerciale della società istante e rilevata la sua idoneità ad accedere alla procedura di concordato preventivo in presenza dei requisiti dimensionali prescritti e dello stato di crisi;

rilevato che la domanda di pre-concordato (o concordato in bianco) è stata sottoscritta dal liquidatore della società proponente e ad essa è stata allegata la deliberazione del liquidatore, di cui all'art. 152, comma 2, lett. b), LF, risultante da verbale redatto in data 24.3.2021 dal notaio, dr. Carlo Carbone, ex art. 152, comma 3, LF, di cui, tuttavia, non risulta la prova dell'avvenuto deposito ed iscrizione nel Registro delle Imprese;

rilevato che non risulta allegata alla domanda di pre-concordato (o concordato in bianco) la deliberazione dei soci che, ai sensi dell'art. 2487, comma 1, lett. c), c.c., attribuisca al liquidatore il potere di presentare la domanda di concordato; in proposito, si rileva che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, lo statuto legale dei liquidatori delle società di capitali (e delle società cooperative) non è identico a quelli degli amministratori, atteso che i poteri di questi ultimi si presumono in base alla legge, mentre quelli dei secondi devono risultare dalla deliberazione dell'assemblea che li ha nominati; ne consegue che il potere dei liquidatori di deliberare la proposta e le condizioni di un concordato preventivo, ai sensi dell'art. 152, comma 2, lett. b), LF, non può ritenersi compreso nell'atto di nomina degli stessi, né può rientrare tra gli atti utili per la liquidazione della società di cui all'art. 2489, comma 1, c.c., ma deve essere loro specificamente attribuito dall'assemblea ex art. 2487, comma 1, lett. c), c.c. (cass. civ., 14.6.2016, n. 12237);

ritenuto, pertanto, che la società proponente deve essere onerata del deposito della suindicata delibera dei soci, nonché di fornire la prova dell'avvenuto deposito ed iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera del liquidatore, risultante dal menzionato verbale redatto in data 24.3.2021 dal notaio, dr. Carlo Carbone, ex art. 152, comma 3, LF

rilevato che alla domanda di pre-concordato (o concordato in bianco) risultano allegati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

rilevato che non risulta che la società Fratelli Fabbrocino s.r.l., in liquidazione, negli ultimi due anni precedenti abbia proposto analoga domanda di pre-concordato, alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o la omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito;

ritenuto che possa essere concesso un termine per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo, del piano e della documentazione completa di cui agli artt. 16, commi 2 e 3, LF; nonché per fornire la prova dell'iscrizione e del deposito nel Registro delle Imprese della deliberazione del liquidatore, di cui all'art. 152, comma 2, lett. b), LF, risultante da verbale redatto in data 24.3.2021 dal notaio, dr. Carlo Carbone, nonché per il deposito del verbale dell'assemblea dei soci, ex art. 2487, comma 1, lett. c), c.c., con cui si attribuisce al liquidatore il potere di deliberare la proposta e le condizioni del concordato preventivo;

rilevato, infine, che risulta pendente ricorso di fallimento nei confronti della società Fratelli Fabbrocino s.r.l., in liquidazione – al quale la presente procedura di concordato preventivo deve essere riunita - per cui, ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, LF, il concedendo termine non può essere superiore a sessanta giorni, fatta salva la possibilità di proroga, in presenza di giustificati motivi, per non oltre sessanta giorni;

P.Q.M.

Concede termine di giorni sessanta, decorrente dalla data di pubblicazione della domanda di pre-concordato nel Registro delle Imprese, per il deposito di una proposta definitiva di concordato preventivo, con piano e documentazione completa ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 3, LF, o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti; nonché per il deposito della prova dell'iscrizione e del deposito nel Registro delle Imprese della deliberazione del liquidatore, di cui all'art. 152, comma 2, lett. b), LF, risultante da verbale redatto in data 24.3.2021 dal notaio, dr. Carlo Carbone, nonché per il deposito del verbale dell'assemblea dei soci, ex art. 2487, comma 1, lett. c), c.c., volta ad attribuire al liquidatore il potere di deliberare la proposta e le condizioni del concordato preventivo;

Nomina Giudice Delegato la dr.ssa Rosaria Morrone;

Nomina Commissario Giudiziale il dr. Giacomo Schettini,
al quale affida sin d'ora il compito di vigilare sull'attività svolta dalla società ricorrente fino alla scadenza del termine e di comunicare eventuali fatti costituenti violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 LF;

Dispone che la società ricorrente depositi, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, la somma di € 10.000,00 per le spese dell'attuale fase della procedura;

Dispone che il debitore riferisca con cadenza mensile, sotto il controllo e la supervisione del Commissario Giudiziale, sulla gestione finanziaria dell'impresa e sulle singole operazioni gestionali e negoziali compiute in pendenza del termine (con indicazione delle giacenze di cassa e variazioni di mercato);

Dispone che con la medesima cadenza la società debitrice riferisca sulle attività compiute per la predisposizione della proposta e del piano, e depositi, con analogia periodicità mensile, una situazione finanziaria dell'impresa;

Avverte la società debitrice che dopo la presentazione del ricorso può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, solo previa autorizzazione del Tribunale, il quale si riserva la possibilità di assumere informazioni;

Dispone, a cura della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito, la pubblicazione nel registro delle Imprese della situazione finanziaria dell'impresa esposta mensilmente del debitore

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Salerno, 31.3.2021

Il Giudice rel.

Dr.ssa Rosaria Morrone

Il Presidente

dr. Giorgio Jachia